



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI

DELIBERA N. *60/2025*

**[REDACTED] / WIND TRE (VERY MOBILE)
(GU14/713568/2024)**

Il Corecom Campania

NELLA riunione del Il Corecom Campania del 21/10/2025;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante *“Codice delle comunicazioni elettroniche”*;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante *“Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori”*, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi*, come modificata da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante *“Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 353/19/CONS;

VISTA l’istanza di **[REDACTED]** del 05/11/2024 acquisita con protocollo n. 0291240 del 05/11/2024;

VISTI gli atti del procedimento;

Relatrice del Comitato Avv. Carolina Persico;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell’istante

L’utente riferisce che a seguito della disdetta del contratto, gli sono state addebitate le rate del modem, e lamenta di non aver avuto, in fase di contratto la possibilità di scegliere se avere il modem a rate o di proprietà. chiede pertanto di restituire il modem e di non pagare le restanti rate, anche perché non utilizzabile con altri gestori - Quantifica l’ indennizzo richiesto in E. 137.3

2. La posizione dell'operatore

L'operatore, con memoria depositata in atti chiede il rigetto della domanda eccependo l'infondatezza in fatto ed in diritto delle richieste avanzate da parte ricorrente evidenziando la contraddittorietà della documentazione allegata da parte istante, in quanto dal contratto dall'utente stesso allegato, è chiara la presenza della scelta di rateizzare le rate del modem in caso di cessazione della linea prima della naturale scadenza del contratto. Ne consegue che l'addebito delle rate residue alla cessazione del contratto è legittimo e la domanda va respinta in quanto infondata

3. Motivazione della decisione

Preliminarmente si osserva che l'istanza soddisfa i requisiti di ammissibilità e procedibilità previsti dall'art. 14 del Regolamento ed è pertanto proponibile ed ammissibile. Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste formulate dall'istante non possono essere accolte come di seguito precisato. Va premesso che nella procedura di definizione valgono le regole ordinarie sulla ripartizione dell'onere della prova fra le parti previste dal codice civile ed applicabili al rito ordinario. Ne consegue che, trattandosi nella maggior parte dei casi di fattispecie inerenti a rapporti contrattuali, la norma di riferimento sarà sempre quella di cui all'art. 1218 cod. civ. In base alla consolidata interpretazione giurisprudenziale di tale articolo, quindi, il creditore della prestazione, tipicamente l'utente, dovrà limitarsi a dedurre l'esistenza del contratto tra le parti ed il suo contenuto, mentre il debitore della prestazione, cioè l'operatore, dovrà fornire la prova del proprio adempimento, perché, in mancanza, l'inadempimento o l'inesatto adempimento denunciati saranno confermati. Nella fattispecie che ci occupa, l'utente lamenta di non essere stato posto in grado di scegliere sul modem, e chiede lo storno delle rate residue a pagarsi dopo la cessazione del contratto. Durante tutta la vigenza del contratto, l'utente non ha sporto alcun reclamo, né tantomeno ha contestato la consegna del modem, inoltre da copia del contratto dallo stesso depositato in atti, si deduce che l'utente aveva optato per il modem con formula abbinata a rate, E. 5,99 x48 mesi, scegliendo quindi di acquistare il modem a rate. A fronte di ciò alla richiesta di cessazione della linea, l'operatore procedeva alla cessazione della linea mantenendo la rateizzazione relativa al modem associato secondo quanto previsto dalla Delibera 487/18. L'istante dunque, era stato correttamente informato della modalità di vendita del modem, della durata della rateizzazione e del pagamento delle rate a scadere a seguito di un eventuale cessazione prima dei termini stabiliti, così come avvenuto nel caso di specie. Pertanto, le rate residue del modem vanno corrisposte.

DELIBERA

Articolo 1



1. Il CORECOM Campania rigetta l'istanza dell'istante [REDACTED] del 05/11/2024, per i motivi di cui in premessa.
2. Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.
3. È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

La Relatrice del Comitato
F.to Avv. Carolina Persico

La PRESIDENTE
F.to Dott.ssa Carola Barbato

per attestazione di conformità a quanto deliberato
Il Dirigente ad interim
F.to Dott.ssa Vincenza Vassallo

